ASSEMBLEA COSTITUENTE N. 16

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(SCELBA)

Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali

Seduta del 21 aprile 1947

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto, l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, disponeva la compilazione delle liste elettorali in tutti i comuni. L'articolo 2 dello stesso provvedimento richiamava in vigore, a tal fine, le norme dei titoli I e II del testo unico della legge elettorale politica approvato con regio decreto 2 settembre 1919, n. 1495, dando, peraltro, facoltà al Ministro per l'interno di emanare le norme occorrenti per adeguare l'applicazione delle citate disposizioni alle esigenze della prima compilazione delle liste elettorali. Col decreto ministeriale 24 ottobre 1944 furono, infatti, apportate – nell'ambito amplissimo della delega legislativa – profonde innovazioni al tradizionale congegno dell'annuale revisione delle liste, in relazione alla necessità di semplificare e rendere più rapido il procedimento della prima formazione e di superare le contingenti difficoltà connesse con lo stato di guerra.

Successivi provvedimenti legislativi vennero ad integrare la disciplina della materia ed a modificare in parte le norme precedenti; di essi appaiono meritevoli di menzione:

1°) il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23, relativo all'estensione del diritto di voto alle donne;

2°) il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 55, concernente l'assunzione a carico dello Stato delle spese per la prima compilazione delle liste;

3°) il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 201, contenente norme integrative per la prima formazione delle liste (iscrizione nelle liste di un comune diverso da quello di residenza; istituzione di sottocommissioni elettorali per affrettare la procedura di approvazione delle liste, ecc.);

4°) il decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 214, recante norme per la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e per la compilazione delle liste di sezione, modificato con decreto legislativo luogotenenziale 5 marzo 1946, n. 68;

5°) i decreti legislativi luogotenenziali 1° settembre 1945, n. 643 e 8 febbraio 1946, n. 70, intesi ad accelerare la procedura di accertamento dei precedenti penali degli elettori, sostituendo le informazioni degli agenti di polizia ai certificati dei casellari giudiziali;

6°) il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 17 dicembre 1946, n. 430, recante norme per l'aggiornamento delle liste elettorali.

Per quanto riguarda, particolarmente, l'elettorato attivo, è da porre in rilievo che

la legislazione sulle sanzioni contro il fascismo ha avuto notevoli riflessi sulla formazione delle liste; essa è stata integrata dalle norme della legge elettorale per l'Assemblea Costituente (decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74) e dal decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 32, circa la procedura per la cancellazione dalle liste di coloro che abbiano ricoperto cariche fasciste.

* * *

Le disposizioni citate, peraltro, non regolano il meccanismo dell'annuale revisione delle liste elettorali, condizione indispensabile perché siano iscritti coloro che hanno maturato, nei termini di legge, il diritto al voto e perché le liste siano aggiornate in conseguenza del movimento della popolazione (morte, trasferimento, emigrazione) e delle sopravvenute incapacità elettorali.

D'altro canto, anche se il richiamo fatto dal decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, al testo unico del 1919 si volesse intendere esteso al procedimento di revisione regolato in detto testo, il relativo meccanismo si differenzia talmente da quello della recente prima formazione delle liste, da rendere impossibile l'applicazione pura e semplice delle vecchie norme.

Di qui la necessità di un provvedimento legislativo che regoli ex novo la revisione annuale delle liste, innestando al tradizionale procedimento i risultati della recente esperienza, al fine di semplificare la procedura amministrativa e contenere la durata delle operazioni nei termini più ristretti, malgrado l'aumento di lavoro derivante dall'estensione del voto alle donne.

In relazione alla suesposta necessità, il Ministero dell'interno ha preparato il presente disegno di legge, ritenendo che l'iniziativa del Governo in questo settore non contrasti con la disposizione dell'articolo 3 — primo comma — del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, per la quale debbono essere deliberate dall'Assemblea Costituente tutte le leggi concernenti la materia elettorale. Ed invero la presentazione di uno schema di legge da parte del Governo non limita in alcun modo le determinazioni dell'Assemblea, ma vale soltanto a promuoverle, attesi i motivi di urgenza che saranno appresso enunciati.

Ciò premesso, s'illustrano brevemente i criteri essenziali cui è ispirato il disegno di legge.

I. — Struttura generale e limiti del provvedimento.

Il Ministero dell'interno ha ritenuto di dover limitare la sfera del provvedimento alla disciplina dell'elettorato attivo e della formazione ed aggiornamento delle liste, che viene così a *costituire il contenuto di una legge a sé stante*, mentre — com'è noto — finora questa materia ha formato parte integrante di tutte le leggi elettorali politiche e, per le elezioni amministrative, dei testi unici della legge comunale e provinciale anteriori al fascismo.

È apparso, infatti, consigliabile stralciare dal contenuto di qualsiasi legge elettorale la parte relativa all'elettorato attivo ed al congegno per la revisione delle liste, in vista sopra tutto dell'eventualità che — a' termini della nuova Costituzione — il popolo possa essere consultato sia per l'elezione di più organi dello Stato, sia, sotto forma di *referendum*, su talune leggi o questioni fondamentali per la vita del Paese.

In tal caso è opportuno che si trovi già costituito un corpo elettorale politico, regolato da proprie norme organiche, indipendenti da quelle che dovranno disciplinare la composizione e l'elezione degli organi costituzionali dello Stato e le modalità del *referendum* nazionale.

Detto corpo elettorale politico potrà essere, in prosieguo di tempo, eventualmente integrato in base ad ulteriori norme, qualora si dovesse riconoscere il diritto all'elettorato amministrativo anche in forza degli interessi del cittadino in un determinato comune (antico elettorato « per censo »), prescindendo dalla considerazione della residenza: ciò che consentirebbe allo stesso cittadino di esercitare il diritto di voto amministrativo in più comuni nelle cui liste sarebbe iscritto per l'accennato titolo.

Concepito, quindi, il disegno in esame, come la premessa comune delle future leggi elettorali e di quelle altre leggi che potranno, comunque, richiedere il diretto concorso del popolo nella determinazione della volontà statuale e degli enti autarchici territoriali, si è avuto cura di riunire in esso, organicamente raggruppate, tutte le norme che configurano il diritto di elettorato attivo e che regolano il procedimento amministrativo per l'annuale revisione delle liste generali e sezionali, nonché le norme concernenti i ricorsi giudiziari e quelle penali inerenti alla stessa materia.

II. — ELETTORATO ATTIVO.

Requisiti essenziali per il conseguimento del diritto elettorale sono la cittadinanza italiana, col pieno godimento dei diritti civili e politici, e la maggiore età.

Circa la data alla quale la maggiore età dev'essere raggiunta, lo schema l'ha determinata al 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui hanno inizio le operazioni di revisione delle liste (art. 3), esaurendosi in detto giorno tutti gli adempimenti relativi alla revisione stessa (art. 23, ultimo comma).

Per quanto concerne le persone sottoposte a provvedimenti di polizia, è parso opportuno eliminare ogni distinzione circa i motivi che possono determinare l'applicazione delle misure di sicurezza, ritenendosi che i confinati e gli ammoniti per causa politica siano da trattare alla stessa stregua dei confinati ed ammoniti comuni (art. 2, n. 3).

Ferma restando la privazione della capacità elettorale nei confronti dei titolari dei locali di meretricio (art. 2, n. 9), è sembrato che non fosse il caso di mantenere detta privazione per le donne indicate nell'articolo 354 del regolamento di esecuzione delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sia perché l'articolo citato ha riferimento alle sole prostitute vaganti, con esclusione quindi delle donne ospitate in case di meretricio, sia perché le disposizioni del regolamento 27 ottobre 1891, n. 605, e del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, sulla disciplina della prostituzione, sono improntate alla finalità d'incoraggiare nelle meretrici il proposito di cambiare tenore di vita e di avviarle sulla via della redenzione. Ora è evidente che il mantenimento della preclusione del diritto di voto, oltre ad avere in pratica risultati aberranti, sarebbe in contrasto con la finalità cui si è innanzi accennato.

In particolare, è da tener presente che l'articolo 45 del progetto per la nuova Costituzione prevede che non può essere stabilita alcuna eccezione al diritto di voto se non per incapacità civile o in conseguenza di sentenza penale. Ciò stante, le esclusioni dal diritto di voto per le incapacità previste dai nn. 3 e 9 dell'articolo 2, nonché per le incapacità di cui ai nn. 4 e 6 del medesimo articolo quando non siano conseguenza di sentenza penale, dovrebbero essere soppresse, qualora l'articolo citato del progetto di Costituzione venisse consacrato nel testo definitivo.

Non è stata inserita, nel testo dell'articolo 2 dello schema, la disposizione dell'articolo 6 della legge per la Costituente, relativa all'esclusione dal voto di coloro che abbiano ricoperto cariche o svolto determinate attività durante il periodo fascista, nella considerazione che detta esclusione *ope legis* era sancita da una norma che, pur riflettendosi sulla formazione delle liste, non poteva spiegare un'efficacia illimitata nel tempo, per la stessa contingente natura del testo legislativo in cui era contenuta: atteso, quindi, il carattere permanente delle norme per l'annuale revisione delle liste, è sembrato che le esclusioni di cui trattasi non dovessero trovar sede nella prima parte dello schema; esse sono, invece, inserite fra le disposizioni transitorie, *sempre che l'Assemblea Costituente non ritenga di adottare altri criteri a seguito dell'amnistia per i reati politici e del condono delle sanzioni disciplinari, concessi in occasione dell'avvento della Repubblica.*

Eguale sistemazione è stata data (vedi art. 47), per lo stesso carattere di transitorietà, al disposto dell'articolo 5, n. 12, della legge elettorale per la Costituente (che stabilisce l'esclusione dall'elettorato di coloro per i quali sia intervenuta pronuncia da parte delle Commissioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149.

III. — REVISIONE DELLE LISTE ELETTORALI.

Le linee generali della procedura di revisione annuale delle liste sono, di regola, quelle stesse della legge elettorale del 1919; le disposizioni di dettaglio, tuttavia, contengono notevoli innovazioni, tra le quali le seguenti:

a) si istituisce presso ogni comune (art. 5) lo schedario elettorale, che deve costituire lo strumento tecnico della formazione e della revisione delle liste.

Lo schedario è stato già istituito da vari comuni, soprattutto dai più importanti, in occasione della prima formazione delle liste, e si è rilevato di particolare utilità, nonostante la sua organizzazione embrionale, per il compimento delle varie operazioni (redazione delle liste, suddivisione degli elettori tra le varie sezioni, ecc.) inerenti alla materia;

b) si prescrive l'indicazione nelle liste della professione degli elettori, al fine di agevolare la nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori, data l'importanza e la delicatezza delle funzioni commesse ai componenti degli uffici elettorali;

c) si riducono, ragionevolmente, i termini entro i quali la revisione dev'essere

ultimata, rendendo contemporanei taluni adempimenti di spettanza di vari organi e di cui la vecchia legge, senza plausibile motivo, prevedeva il compimento in momenti successivi.

Secondo il calendario delle operazioni stabilito con il disegno in esame, la pubblicazione delle liste rettificate deve aver luogo dal 15 al 30 aprile: data alla quale, pertanto, le operazioni relative alla revisione annuale delle liste devono considerarsi concluse anche se, successivamente, i cittadini possono esperire i ricorsi giudiziari che, peraltro, non hanno effetto sospensivo. Per la vecchia legge, invece, la pubblicazione delle liste rettificate aveva termine il 31 maggio.

Il vantaggio di un mese nell'esaurimento della procedura di revisione ha importanza non trascurabile, ove si consideri che, per tal modo, viene resa possibile la convocazione dei comizi, specie di quelli amministrativi, nei mesi di maggio e giugno, prima, cioè, delle emigrazioni stagionali per ragioni di lavoro o per altra causa;

d) è prevista l'iscrizione nelle liste elettorali, con le necessarie cautele, dei cittadini emigrati all'estero, che ne facciano richiesta, anche quando siano stati cancellati dal registro della popolazione stabile (art. 11).

Tale norma si discosta dalle precedenti leggi elettorali in cui analoga disposizione era dettata soltanto nei riguardi di coloro che emigravano all'estero con il « passaporto per lavoratori », ora abolito. Essa assume particolare importanza per le zone di frontiera, data l'esistenza di nuclei cospicui di persone che, pur risiedendo negli Stati confinanti, hanno conservato la cittadinanza italiana e possono, pertanto, essere indotte a recarsi nei comuni di origine per partecipare alle consultazioni popolari;

e) è modificata la composizione della Commissione comunale per la formazione delle liste.

In proposito deve porsi in rilievo che le norme per la prima formazione delle liste conferivano al sindaco, assistito dal segretario comunale, le attribuzioni che tutte le nostre leggi elettorali antecedenti al soppresso ordinamento podestarile davano, invece, alla Commissione comunale. È sembrato, però, inopportuno – soprattutto dopo la ricostituzione delle amministrazioni comunali su base elettiva – che il Consiglio comunale dovesse rimanere completamente estraneo o, comunque, non esercitare alcun diretto controllo sulle operazioni inerenti alla revisione delle liste; d'altra parte, la nomina di una Commissione i cui membri potessero essere scelti tra persone estranee al Consiglio, come avveniva secondo la vecchia legge, mentre non importerebbe alcun particolare vantaggio, sarebbe cagione di inconvenienti e di ritardi che è bene evitare. Si è proposto, perciò (art. 12), che la Commissione sia costituita annualmente in seno al Consiglio comunale, i cui componenti possono ben rappresentare e tutelare gli interessi di tutti gli elettori del comune, tanto più che la norma predisposta assicura la rappresentanza della minoranza in seno alla Commissione.

Sempre in vista di quest'ultima finalità, l'articolo 12 regola con norme di dettaglio il sistema di elezione dei membri effettivi e supplenti della Commissione, stabilendo a tale riguardo la esclusione del sindaco dalla votazione, tanto più che al capo dell'amministrazione comunale spetta, in ogni caso, la presidenza della Commissione;

f) sono deferiti al sindaco, in luogo della Commissione (articoli 16, 17, 18), taluni adempimenti di minore importanza e di mera esecuzione (pubblicazione di manifesti, trasmissione di atti e di ricorsi, notificazioni), in maniera da riservare alla Commissione solo le attribuzioni di maggior rilievo e quelle che possono comportare una valutazione di merito ed una conseguente decisione;

g) è confermato, in base all'esperienza della prima formazione delle liste, il decentramento alle Commissioni e Sottocommissioni mandamentali delle attribuzioni dell'antica Commissione provinciale (art. 19); la mole dei lavori, infatti, è tale da non poter essere assolutamente fronteggiata dall'unica Commissione, sedente nel capoluogo, nel breve periodo di due mesi ad essa assegnato.

Le Commissioni mandamentali, salvo poche eccezioni (dovute, più che altro, alla mancanza, in qualche sede, dei pretori titolari che avrebbero dovuto presiedere il predetto organo), hanno fatto buona prova ed hanno corrisposto alle pressanti esigenze del perfezionamento delle liste nell'imminenza delle consultazioni popolari dello scorso anno.

Si è ritenuto opportuno, peraltro, perfezionarne la struttura, stabilendo che il rappresentante del prefetto sia, nella Commissione del capoluogo, un consigliere di prefettura e, nelle altre, un funzionario dello Stato, in servizio o a riposo, di gruppo *A* o *B*, in maniera da assicurare l'apporto di un efficace ed utile contributo di capacità e di competenza;

h) viene reso più agevole e aderente ai movimenti della popolazione il congegno della revisione, stabilendo che essa avvenga d'ufficio – e non soltanto su domanda – in dipendenza del trasferimento della residenza e prevedendo la possibilità di apportare variazioni alle liste, anche a revisione avvenuta, oltre che per i tradizionali motivi (morte, perdita della cittadinanza, condanna), anche a seguito dei movimenti migratori, *in maniera che le liste possano in ogni momento rispecchiare, con la maggiore possibile esattezza, la effettiva consistenza del corpo elettorale* (art. 24).

Il dinamismo impresso alla revisione delle liste costituisce forse, rispetto alla legislazione precedente, la caratteristica innovatrice di maggiore momento, perché assicura, in ogni tempo, la partecipazione quasi integrale del corpo elettorale – ove si eccettuino, bene inteso, coloro i quali raggiungano la maggiore età – a qualsiasi consultazione popolare che possa aver luogo nel corso dell'anno. Il che assume particolare rilievo nell'attuale periodo storico in cui il corpo elettorale italiano sarà più volte chiamato alle urne per la formazione delle Assemblee legislative che saranno stabilite dalla nuova Costituzione dello Stato.

IV. — Ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e formazione delle liste di sezione.

L'esperienza delle recenti elezioni ha suggerito di limitare, di regola, ad 800 – com'era già nella legge del 1919 – il numero massimo di elettori che possono essere assegnati a ciascuna sezione (art. 25), mentre le norme del decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 214, prevedevano un massimo di 1000 elettori.

Pur mantenendosi la promiscuità delle sezioni, si è disposto tuttavia che le liste relative siano compitale distintamente per sesso, allo scopo di rendere più spedite le operazioni di votazione e la rilevazione dei dati statistici.

Si è data inoltre facoltà alla Commissione elettorale mandamentale di autorizzare, nei comuni con popolazione agglomerata inferiore ai 30.000 abitanti e che non siano capoluoghi di provincia, che l'assegnazione degli elettori alle sezioni sia effettuata secondo l'ordine alfabetico della lista elettorale anziché in base al criterio dell'abitazione (art. 27, primo comma).

Utilizzando l'esperienza delle recenti consultazioni popolari, si è attribuita, infine, alla Commissione elettorale, qualora accerti, di ufficio o su denuncia degli interessati, l'esistenza di errori materiali di scritturazione od omissioni di nomi di elettori regolarmente iscritti nelle liste generali, la facoltà di apportare le occorrenti variazioni alle liste sezionali, fino al secondo giorno antecedente a quello delle elezioni (art. 30, ultimo comma).

V. — Ricorsi giudiziari.

Salvo una più organica trattazione della materia, non vi sono sostanziali variazioni rispetto alla disciplina dei ricorsi giudiziari contenuta nel testo unico del 1919.

Si fa rilevare soltanto che, col decentramento alle Commissioni mandamentali delle attribuzioni delle antiche Commissioni provinciali, non è più previsto l'intervento, alle relative sedute, del rappresentante del pubblico ministero, al quale, invece, devono essere inviate le copie dei verbali della Commissione: di conseguenza, i termini per il ricorso da parte del procuratore della Repubblica sono quelli stessi stabiliti per gli altri cittadini (art. 33), mentre l'articolo 25 del testo unico del 1919 prevedeva un termine più ristretto (dieci giorni dalle deliberazioni della Commissione).

VI. — Disposizioni varie.

Nel titolo V sono state riunite le disposizioni di carattere generale che si riferiscono a tutto il meccanismo dell'annuale revisione delle liste e che, nel testo unico del 1919, erano sparse senza alcuna organicità. Esse riguardano l'obbligo per tutti i pubblici uffici di corrispondere alle richieste di documenti inerenti alla revisione delle liste (art. 36); l'esenzione dal bollo degli atti relativi all'esercizio del diritto elettorale (art. 37); la pubblicità delle liste e dei documenti ad esse inerenti (art. 38); la responsabilità personale del sindaco e dei componenti delle Commissioni circa la regolarità delle operazioni loro affidate (art. 39); la facoltà del prefetto di delegare un proprio commissario nel caso di ritardo degli organi comunali, salvo procedimento penale a carico dei responsabili (art. 40).

VII. — Disposizioni penali.

Per completare la disciplina della materia, sono state previste, nel titolo VI, le sanzioni penali inerenti ai reati connessi con la formazione delle liste elettorali.

Le pene sono state rivedute ed aggravate, rispetto a quelle stabilite dal testo unico

1919; si è ritenuto, inoltre, di riprodurre (art. 46) la disposizione dell'articolo 78 della legge elettorale per l'Assemblea Costituente, che commina in ogni caso, come pena accessoria, qualora per i reati di cui trattasi sia applicata dal giudice la reclusione, la interdizione temporanea dai pubblici uffici e di conseguenza la perdita, per il medesimo periodo, del diritto di elettorato o di eleggibilità, ai sensi dell'articolo 28 del Codice penale.

VIII. — Disposizioni transitorie e finali.

Si richiamano anzitutto, a proposito del titolo VII, le considerazioni fatte nel punto II della presente relazione circa l'elettorato attivo: sono state, infatti, inserite tra le norme transitorie le disposizioni relative alla esclusione dalle liste elettorali di coloro che abbiano ricoperto determinate cariche o svolto determinate attività sotto il fascismo e nel periodo dell'occupazione tedesca, nonché di coloro che siano stati sospesi dal diritto elettorale per effetto delle pronunzie delle Commissioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149, oppure cancellati o non inclusi nelle liste su conforme parere delle Commissioni comunali istituite ai termini del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 32.

L'inserzione nel titolo in esame è in analogia al disposto del paragrafo I delle disposizioni finali e transitorie del progetto di Costituzione, il quale, al secondo comma, precisa che sono stabilite con legge, limitazioni temporanee alla eleggibilità e al diritto di voto per responsabilità fasciste.

Si è ritenuta necessaria una completa rielaborazione delle norme relative, soprattutto, alla procedura di cancellazione dalle liste elettorali per motivi politici, poiché il decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 32, ha rivelato, all'esperienza, notevoli inconvenienti, determinando sia per la mancanza di qualsiasi mezzo d'impugnativa dei provvedimenti adottati dai sindaci su parere delle apposite Commissioni comunali, sia per l'insufficiente coordinamento di esso con la precedente legislazione in materia di sanzioni contro il fascismo, abusi da parte delle Commissioni medesime e palesi ingiustizie.

Si è, pertanto, provveduto nell'unito schema (art. 47):

1°) ad elencare le cause di esclusione dall'elettorato per motivi d'indegnità politica;

2°) a determinare la durata della privazione del diritto elettorale per tutti i casi in cui non sia stato fissato nella pronuncia il periodo di tempo della privazione del diritto in parola. Tale disposizione è apparsa necessaria specialmente riguardo alle cancellazioni od esclusioni dalle liste per effetto del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 32, non recando detto provvedimento alcuna statuizione in ordine alla durata delle cancellazioni od esclusioni medesime;

3°) a stabilire in quali casi non operino le anzidette cause di esclusione, in relazione a precedenti giudicati che abbiano portato a pronunzie di proscioglimento (art. 48);

4°) a fissare la procedura per la iscrizione o reiscrizione nelle liste di coloro che abbiano ottenuto una pronuncia di proscioglimento in data posteriore alla esclusione o cancellazione dalle liste medesime (art. 49);

5°) a consentire, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, l'impugnativa da parte di coloro che sono stati esclusi dall'elettorato attivo in forza del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 32, e ciò allo scopo di sanare le ingiustizie e le incongruità alle quali si è fatto cenno innanzi (art. 50);

6°) ad abrogare le disposizioni del citato decreto legislativo luogotenenziale n. 32, attesa la loro incompatibilità con le norme contenute nel presente disegno di legge (art. 50, ultimo comma).

Come norma di carattere transitorio, viene prevista l'iscrizione dei profughi della Venezia Giulia, della Dalmazia e dei rimpatriati dalle colonie italiane d'Africa nelle liste elettorali del comune di temporanea dimora, anche in difetto della dichiarazione di avvenuta cancellazione dalle liste del comune di provenienza (art. 51).

Al testo dell'articolo è stata data una formulazione ampia e generica in modo da rendere possibile l'iscrizione nelle liste elettorali di tali categorie di cittadini, in qualsiasi momento e fino alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, ai sensi dell'articolo 24.

Altra norma transitoria concerne la cancellazione dalle liste dei militari morti in guerra dei quali sia stato comunicato il decesso dalle competenti autorità e l'iscrizione nelle liste, con opportune cautele, dei militari dispersi in guerra, fino a che non ne venga dichiarata la morte a norma delle disposizioni vigenti (art. 52).

Le altre norme transitorie inserite nell'unito schema concernono la costituzione

delle Commissioni elettorali nei comuni in cui, al momento della prima attuazione del provvedimento, non sia stata ancora ricostituita l'amministrazione su basi elettive; in tal caso, si è ritenuto di affidare le funzioni della Commissione alla Giunta municipale nominata a' termini del decreto legislativo luogotenenziale 4 aprile 1944, n. 111 (art. 53, primo comma).

Se le elezioni abbiano luogo, durante le operazioni di revisione, il nuovo Consiglio comunale procede alla costituzione della Commissione, ai sensi dell'articolo 12 (art. 53, secondo comma).

Nel caso, invece, che il comune, ancor privo di amministrazione elettiva, sia retto da un Commissario prefettizio, sarà questi a compiere le operazioni di revisione sino a quando, effettuatesi le elezioni, non sia convocato il nuovo Consiglio comunale (art. 53, ultimo comma).

* * *

Il disegno di legge, pur affermando il principio che le spese relative alla revisione annuale delle liste elettorali sono a carico dei comuni, stabilisce, tuttavia, che sono assunte a carico dello Stato quelle per la prima revisione (art. 54).

Poiché i comuni dovranno provvedere alla unificazione delle liste generali (principali, suppletive ed aggiunte), compilate in occasione della prima formazione e dell'aggiornamento in corso, all'impianto dello schedario elettorale previsto dall'articolo 5 ed al finanziamento della spesa per l'acquisto degli stampati e per il funzionamento delle Commissioni elettorali, si ritiene, in base ad un preventivo di larga massima calcolato sulla scorta dei dati in possesso del Ministero, che l'onere globale per gli adempimenti di cui trattasi potrà aggirarsi sui 600.000.000 di lire, di cui 100.000.000 per la revisione vera e propria e 500.000.000 per l'impianto dello schedario.

Tale ultima cifra può apparire, a prima vista, alquanto onerosa; è, però, da tener presente che l'impianto dello schedario permetterà di realizzare, in avvenire, una sensibile economia di spese, specie per la riduzione del personale che, ora, occorre adibire alla formazione delle liste, ed assicurerà un più regolare e spedito espletamento del servizio.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I.

DELL'ELETTORATO ATTIVO

ART. 1.

Sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano il godimento dei diritti civili e politici, abbiano compiuto il 21° anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 2.

ART. 2.

Non sono elettori:

1°) gli interdetti e gli inabilitati per infermità di mente;

2°) i commercianti falliti, finché dura lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento;

3°) coloro che sono sottoposti alle misure di polizia del confino o dell'ammonizione, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

4°) coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza detentive o a libertà vigilata finché durano gli effetti dei provvedimenti;

5°) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

6°) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dei pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata;

7°) i condannati per peculato, malversazione a danno di privati, consussione, corruzione, turbata libertà degli incanti, calunnia, falsa testimonianza, falso giuramento, falsa perizia o interpretazione, frode processuale, subornazione, patrocinio o consulenza infedele o altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico, millantato credito del patrocinatore, associazione per delinquere, devastazione e saccheggio, per delitti contro la incolumità pubblica, esclusi i colposi, per falsità in moneta, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento, falsità in atti, per delitti contro la libertà sessuale, esclusi quelli preveduti dagli articoli 522 e 526 del Codice penale, per offese al pudore ed all'onore sessuale escluso quello preveduto dall'articolo 528, per delitti contro la integrità e la sanità della stirpe, per omicidio, lesioni personali non colpose

gravi o gravissime, furto, eccettuati i casi previsti dall'articolo 626, primo comma, del Codice penale, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, per danneggiamento o appropriazione indebita nei casi per i quali si procede d'ufficio, truffa, fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona, circonvenzione di persone incapaci, frode in emigrazione, ricettazione e bancarotta fraudolenta, per le contravvenzioni previste dal titolo VII del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dalle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 323;

8°) i condannati per i reati previsti nel titolo I del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo e di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, nonché i condannati per i reati previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 195, sulla punizione dell'attività fascista;

9°) i titolari dei locali di meretricio.

Le disposizioni dei numeri 5, 6, 7 e 8 non si applicano se la sentenza di condanna è stata annullata o dichiarata priva di effetti giuridici, in base a disposizioni legislative di carattere generale, o se il reato è estinto per effetto di amnistia, o se i condannati sono stati riabilitati. Nel caso di amnistia, non può farsi luogo alla iscrizione nelle liste elettorali se non è intervenuta la declaratoria della competente Autorità giudiziaria.

TITOLO II.

DELLE LISTE ELETTORALI

Art. 3.

Sono iscritti d'ufficio nelle liste elettorali i cittadini che, possedendo i requisiti per essere elettori e non essendo incorsi nella perdita definitiva o temporanea del diritto elettorale attivo, sono compresi nel registro della popolazione stabile del comune.

Sono iscritti, altresì, coloro i quali compiano il 21° anno di età entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui hanno inizio le operazioni di revisione annuale delle liste e si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente.

ART. 4.

Le liste elettorali, distinte per uomini e donne, sono compilate in ordine alfabetico, in doppio esemplare ed indicano per ogni elettore:

a) il cognome e nome e, per le donne coniugate o vedove, anche il cognome del marito;

b) la paternità;

c) il luogo e la data di nascita;

d) la professione;

e) l'abitazione o, quando l'elettore sia iscritto nelle liste a' termini dell'articolo 10, il comune di residenza.

Esse debbono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dal presidente della Commissione elettorale comunale e dal segretario.

Le liste elettorali sono permanenti. Salvo il disposto degli articoli 24 e 49, le liste non possono essere modificate se non per effetto della revisione annuale, alla quale si procede in conformità delle disposizioni del presente titolo.

ART. 5.

Presso ogni comune è istituito lo schedario elettorale. Esso è costituito di una parte generale, comprendente le schede degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, e di due sezioni speciali comprendenti rispettivamente le schede di coloro che debbono essere cancellati dalle liste e quelle di coloro che debbono esservi iscritti. Lo schedario è tenuto in ordine alfabetico.

Nella prima sezione vengono raccolte, prelevandole dalla parte generale dello schedario, le schede degli elettori:

a) che sono deceduti;

b) che hanno perduto la cittadinanza italiana;

c) che hanno perduto il diritto elettorale attivo per essersi venuti a trovare in taluna delle condizioni previste dall'articolo 2;

d) che hanno trasferito altrove la propria residenza con l'osservanza delle disposizioni relative alla tenuta del registro di popolazione, senza produrre domanda per il mantenimento dell'iscrizione nelle liste elettorali del comune di provenienza;

e) che, senza trasferire la residenza, hanno richiesto l'iscrizione nelle liste elettorali di altro comune, ai sensi del secondo comma dell'articolo 10.

Nella seconda sezione vengono inserite le nuove schede:

a) di coloro che sono stati iscritti nel registro della popolazione stabile del comune

e non hanno proposto domanda per il mantenimento dell'iscrizione nelle liste elettorali del comune di provenienza, ai sensi del primo comma dell'articolo 10;

b) dei cittadini residenti nel comune che compiono il 21° anno di età entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui hanno inizio le operazioni di revisione delle liste;

c) di coloro che hanno acquistato la cittadinanza italiana;

d) di coloro nei confronti dei quali sono cessate le cause di perdita temporanea dell'elettorato attivo;

e) di coloro che, per qualsiasi motivo, sono stati omessi dalle liste elettorali, pure avendo titolo per esservi iscritti;

f) di coloro che, pur non avendo la residenza nel comune, chiedono l'iscrizione nelle liste di esso, ai sensi del secondo comma dell'articolo 10.

Le sezioni speciali dello schedario forniscono gli elementi per la revisione annuale delle liste e per le variazioni periodiche previste dall'articolo 24. Esse devono essere tenute continuamente aggiornate sulla base delle risultanze dei registri dello stato civile, dell'anagrafe e degli atti e documenti della pubblica autorità inerenti alla capacità elettorale dei cittadini.

Ultimate le operazioni relative alla revisione annuale delle liste ed alle variazioni periodiche, il segretario comunale:

a) elimina dalla prima sezione dello schedario le schede degli elettori che sono stati cancellati dalle liste;

b) inserisce nella parte generale dello schedario, togliendole dalla seconda sezione, le schede degli elettori che sono stati iscritti nelle liste.

Le schede eliminate, previa stampigliatura, devono essere conservate, a parte, nell'archivio comunale per un periodo di 5 anni.

La Giunta municipale verifica, almeno ogni tre mesi, ed in ogni caso nella prima quindicina di ottobre, la regolare tenuta dello schedario elettorale.

Art. 6.

Entro il mese di ottobre di ciascun anno il sindaco, in base ai registri dello stato civile e dell'anagrafe e sulla scorte dello schedario elettorale, provvede alla compilazione di un elenco, in ordine alfabetico, distinto per uomini e donne, di coloro che sono o verranno a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 3.

In caso di distruzione totale o parziale o d'irregolare tenuta del registro di popola-

zione, vi suppliscono le indicazioni fornite dagli atti dello stato civile, dalle liste di leva e dai ruoli matricolari depositati nell'archivio comunale.

Ove manchino anche tali indicazioni, può farsi ricorso a registri, atti e documenti in possesso di altri enti od uffici.

ART. 7.

Entro il termine previsto dal primo comma dell'articolo precedente, il sindaco trasmette un estratto dell'elenco di cui al medesimo articolo, comprendente i nati nella circoscrizione di ciascun tribunale, al rispettivo ufficio del casellario giudiziale.

Per coloro che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana e per i cittadini italiani nati all'estero, l'estratto dell'elenco è trasmesso all'ufficio del casellario giudiziale presso il tribunale di Roma.

L'ufficio del casellario, entro il mese di novembre, restituisce al comune l'estratto dell'elenco, previa apposizione dell'annotazione « Nulla » a fianco di ciascun nominativo per il quale non sussista alcuna iscrizione per reati che comportino la perdita della qualità di elettore ed allega, per gli altri nominativi, il certificato delle iscrizioni esistenti, osservato il disposto dell'articolo 609 del Codice di procedura penale.

ART. 8.

Entro il mese di novembre l'autorità provinciale di pubblica sicurezza trasmette alla segreteria del comune l'elenco dei cittadini italiani che si trovino sottoposti alle misure del confino o della ammonizione, nonché l'elenco dei titolari dei locali di meretricio.

Tale disposizione si applica per coloro che abbiano compiuto il 21° anno di età o lo compiano entro il 30 aprile dell'anno successivo.

ART. 9.

Il primo novembre il sindaco, con avviso da affiggersi all'albo comunale ed in altri luoghi pubblici, invita tutti coloro che siano in possesso dei requisiti per ottenere la iscrizione nelle liste elettorali a farne domanda entro il giorno 15 dello stesso mese.

Nella domanda vanno indicati la paternità, il luogo e la data di nascita, la professione e l'abitazione; ad essa devono essere allegati i documenti comprovanti nel richiedente il possesso dei requisiti per essere

elettore nel comune. Se il richiedente non ha l'abitazione nel comune, deve indicare altresì in quale sezione elettorale intende essere iscritto. Se non è nato nel comune deve allegare il certificato di nascita.

La domanda è sottoscritta dal richiedente. Nel caso che egli non sappia o non sia in grado di sottoscriverla per fisico impedimento, può fare la domanda in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio, o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco. Dell'atto è rilasciata attestazione al richiedente.

ART 10.

Chi è iscritto nelle liste elettorali di un comune può chiedere di rimanervi, nonostante abbia trasferito la propria residenza in altro comune ed ottenuto la iscrizione nel relativo registro della popolazione stabile. A tal fine, entro 15 giorni dal trasferimento della residenza, invia al sindaco del comune nelle cui liste intende di mantenere l'iscrizione, apposita domanda della quale il sindaco stesso dà immediata notizia al sindaco dell'altro comune.

Chi, pur non avendovi la residenza, intenda essere iscritto nelle liste elettorali del comune di nascita o del comune dove ha la sede principale dei propri affari od interessi deve, entro il termine previsto dal primo comma dell'articolo precedente, presentare domanda al sindaco unendovi la dichiarazione del comune di residenza attestante l'avvenuta rinuncia alla iscrizione nelle liste di quel comune.

Alle domande di cui sopra si applica il disposto dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Le domande ed i documenti annessi devono essere presentati nella segreteria comunale ed il segretario, all'atto della presentazione, ne rilascia ricevuta con l'indicazione dei documenti allegati.

Per i cittadini di cui al presente articolo ed a quello precedente, non compresi nell'elenco di cui all'articolo 6, il comune richiede il certificato del casellario giudiziale, a norma dell'articolo 7, entro il 20 novembre. Il casellario provvede al relativo rilascio entro il 10 dicembre.

ART. 11.

I cittadini emigrati all'estero, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, possono chiedere di essere iscritti nelle liste

elettorali o di esservi reiscritti se già cancellati o di conservare la iscrizione se ancora compresi nelle liste, anche quando siano stati cancellati dal registro della popolazione stabile.

La domanda, da inoltrare per tramite della competente autorità consolare, deve pervenire, entro il 15 novembre, al sindaco del comune di nascita o del comune nelle cui liste il richiedente risultava iscritto all'atto della partenza. Della ricezione della domanda e della decisione della Commissione elettorale mandamentale il comune dà notizia all'interessato per mezzo della predetta autorità.

Per gli emigrati che domandano la iscrizione o la reiscrizione nelle liste, il comune richiede il certificato del casellario giudiziale entro il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Della qualità di emigrato è fatta apposita annotazione nelle liste generali e sezionali e nello schedario elettorale.

ART. 12.

Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Consiglio comunale elegge, nel proprio seno, una Commissione per la revisione delle liste elettorali. L'elezione non è valida se non interviene la metà del numero dei consiglieri.

La Commissione è costituita di quattro componenti effettivi e quattro supplenti nei comuni il cui Consiglio ha da 15 a 30 membri, di sei componenti effettivi e sei supplenti in quelli il cui Consiglio ha da 40 a 50 membri, di otto componenti effettivi ed otto supplenti negli altri comuni.

Nella Commissione deve essere rappresentanta la minoranza.

A tale effetto, per la elezione dei componenti effettivi nei comuni il cui Consiglio non ha più di 30 membri, ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti, purché non inferiore a tre.

Nei comuni il cui Consiglio ha da 40 a 50 membri, ogni consigliere dispone di quattro voti che può assegnare a quattro candidati diversi ovvero ad un numero inferiore di candidati o concentrarli anche su uno solo. Sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti, purché non inferiore ad otto.

Nei comuni il cui Consiglio ha da 60 ad 80 membri ogni consigliere dispone di sei voti e la elezione si effettua con le modalità di

cui al precedente comma. Sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti, purché non inferiore a dodici.

A parità di voti è proclamato eletto l'anziano di età.

Il sindaco non prende parte alla votazione.

Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti. Questi prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto se mancano i componenti effettivi, e in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio comunale.

La Commissione è presieduta dal sindaco.

Per la validità delle riunioni della Commissione è richiesto l'intervento della metà più uno dei componenti.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal segretario comunale.

Se il Consiglio comunale, nell'epoca indicata nel primo comma, è sciolto, i componenti eletti per l'anno precedente restano in carica sotto la presidenza del Commissario prefettizio e, avvenuta la nomina del sindaco, sotto la presidenza di questo.

ART. 13.

Trascorso il termine di cui al primo comma dell'articolo 9 e non oltre il 15 dicembre, la Commissione comunale procede alla formazione, in ordine alfabetico, dei tre elenchi separati per la revisione delle liste, previsti dall'articolo seguente.

Gli elenchi, in duplice copia, devono essere distinti per uomini o donne.

ART. 14.

Nel primo elenco la Commissione comunale propone l'iscrizione di coloro i quali risultino in possesso dei requisiti per ottenere la iscrizione nelle liste elettorali, tanto se siano compresi nell'elenco di cui all'articolo 6, quanto se abbiano presentato domanda a' termini degli articoli 9, 10 e 11. Accanto a ciascun nominativo va apposta un'annotazione indicante il titolo ed i documenti per i quali l'iscrizione è proposta, e se per domanda dell'interessato o d'ufficio.

Nel secondo elenco la Commissione propone la cancellazione di coloro che sono incorsi nelle incapacità di cui ai nn. 3 e 9 dell'articolo 2 e di coloro che hanno rinunziato all'iscrizione nelle liste del comune a norma del secondo comma dell'articolo 10.

Nel terzo elenco sono segnati i nominativi di coloro le cui domande d'iscrizione non sono state accolte, con l'indicazione a fianco dei motivi del diniego.

ART. 15.

Di tutte le operazioni compiute dalla Commissione comunale per la revisione delle liste elettorali il segretario redige, su apposito registro, il verbale che viene sottoscritto dai membri della Commissione presenti alla seduta e dal segretario. Quando le deliberazioni della Commissione non siano concordi, il verbale deve recare l'indicazione del voto di ciascuno dei componenti e delle ragioni da essi addotte.

ART. 16.

Entro il 31 dicembre il sindaco invita, con manifesti da affiggersi all'albo comunale e in altri luoghi pubblici, chiunque intenda proporre ricorsi contro gli elenchi, a presentarli non oltre il 15 gennaio con le modalità di cui al successivo articolo 18.

Durante questo periodo, un esemplare di ciascuno degli elenchi firmato dal presidente della Commissione comunale e dal segretario, deve rimanere depositato nell'ufficio comunale, insieme con i titoli e documenti relativi a ciascun nominativo e con le liste elettorali dell'anno precedente. Ogni cittadino ha diritto di prenderne visione.

Il sindaco notifica al prefetto della provincia l'avvenuta affissione del manifesto.

ART. 17.

La pubblicazione prescritta dall'articolo precedente tiene luogo di notificazione nei confronti di coloro dei quali la Commissione comunale ha proposto l'iscrizione nelle liste elettorali.

A coloro la cui domanda d'iscrizione non sia stata accolta, o che non siano stati inclusi nel primo elenco di cui all'articolo 14 per essere incorsi in una delle incapacità previste dall'articolo 2, il sindaco notifica per iscritto la decisione della Commissione comunale, indicandone i motivi, non oltre dieci giorni dalla pubblicazione degli elenchi. La decisione della Commissione è notificata anche a coloro dei quali sia stata proposta la cancellazione dalle liste.

La notificazione è eseguita per mezzo degli agenti comunali, che devono chiedere il rilascio di apposita ricevuta. In mancanza

di ricevuta, l'attestazione degli agenti circa l'avvenuta notificazione fa fede fino a prova in contrario.

ART. 18.

Ogni cittadino, nel termine indicato nell'articolo 16, può ricorrere alla Commissione elettorale mandamentale contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego di iscrizione od omissione di cancellazione negli elenchi proposti dalla Commissione comunale.

I ricorsi possono essere anche presentati nello stesso termine al sindaco che, per mezzo del segretario comunale, ne rilascia ricevuta e li trasmette alla Commissione elettorale mandamentale.

Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire la notificazione del ricorso alla parte interessata, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, per mezzo di ufficiale giudiziario di pretura o di usciere dell'ufficio di conciliazione.

La parte interessata può, entro tre giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un contro-ricorso, eventualmente corredato da documenti, alla stessa Commissione elettorale mandamentale che ne rilascia ricevuta.

ART. 19.

In ogni comune capoluogo di mandamento giudiziario è istituita una Commissione elettorale mandamentale, presieduta dal presidente del tribunale, nelle sedi ove esista, o dal pretore nelle altre sedi e composta di quattro commissari, di cui uno nominato dal prefetto e tre dalla Deputazione provinciale. Il commissario di nomina prefettizia è scelto tra i dipendenti dello Stato di gruppo *A* o, in mancanza, di gruppo *B*, in attività di servizio o a riposo; nel capoluogo della provincia la nomina è fatta tra i consiglieri di prefettura.

I commissari, la cui nomina spetta alla Deputazione provinciale, sono scelti fra gli elettori dei comuni del mandamento estranei all'amministrazione dei comuni medesimi, sempreché abbiano adempiuto almeno all'obbligo dell'istruzione elementare e non siano dipendenti civili o militari dello Stato, né dipendenti della provincia, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in attività di servizio.

La Deputazione provinciale nomina, altresì, tre commissari supplenti, che sostituiscono quelli effettivi in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Qualora la circoscrizione di un mandamento giudiziario comprenda comuni di più provincie, i prefetti delle provincie interessate possono determinare, con propri decreti, la competenza territoriale delle Commissioni elettorali in maniera che essa sia esercitata nell'ambito di una sola provincia.

Analogamente i prefetti, quando la situazione dei luoghi lo consigli, hanno facoltà di determinare, con proprio decreto, la competenza territoriale della Commissione elettorale mandamentale in difformità della circoscrizione giudiziaria.

I provvedimenti di cui ai due comma precedenti son adottati d'intesa con i primi presidenti delle Corti d'appello competenti per territorio.

Nei mandamenti che abbiano una popolazione superiore ai 50.000 abitanti possono essere costituite Sottocommissioni elettorali in proporzione di una per ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.000. Le Sottocommissioni sono presiedute da magistrati in attività di servizio, a riposo od onorari, nominati dal presidente del tribunale, ed hanno la stessa composizione prevista per la Commissione elettorale mandamentale. Il presidente della Commissione mandamentale ripartisce i compiti fra questa e le Sottocommissioni e ne coordina e vigila l'attività.

I componenti della Commissione e della Sottocommissione, ad eccezione dei rispettivi presidenti, durano in carica due anni e non possono essere confermati nel biennio successivo.

Ai componenti delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali mandamentali è concessa, oltre il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, una medaglia di presenza nella stessa misura determinata dalle disposizioni in vigore per i componenti delle Commissioni costituite presso le amministrazioni dello Stato.

Art. 20.

La Commissione elettorale mandamentale e le Sottocommissioni compiono le proprie operazioni con l'intervento del presidente e di almeno due commissari.

Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Il segretario del comune capoluogo del mandamento giudiziario od altro funzionario di ruolo del comune designato dal sindaco, esercita le funzioni di segretario della Commissione elettorale mandamentale; le fun-

zioni di segretario delle Sottocommissioni sono esercitate da impiegati del comune, designati dal sindaco.

Di tutte le operazioni il segretario redige processi verbali che sono sottoscritti da lui e da ciascuno dei membri presente alle sedute.

Le decisioni devono essere motivate; quando esse non siano concordi, nel verbale deve essere indicato il voto di ciascuno dei commissari e le ragioni da essi addotte.

Copia dei verbali è trasmessa, entro il termine di giorni cinque, al prefetto ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio.

ART. 21.

Spirato il termine di cui all'articolo 16, e non più tardi del 25 gennaio, il sindaco deve trasmettere al presidente della Commissione elettorale mandamentale:

1°) i tre elenchi di cui all'articolo 14 corredati di tutti i documenti relativi;

2°) i reclami presentati contro detti elenchi, con tutti i documenti che vi si riferiscono;

3°) i verbali delle operazioni e deliberazioni della Commissione comunale.

L'altro esemplare degli elenchi suddetti rimane conservato nella segreteria del comune.

Il presidente della Commissione elettorale mandamentale invia ricevuta degli atti al sindaco, entro tre giorni dalla data della loro ricezione, della quale viene presa nota in apposito registro firmato in ciascun foglio dal presidente della Commissione.

Qualora il comune non provveda all'invio degli atti nel termine prescritto, il presidente della Commissione elettorale mandamentale ne dà immediato avviso al prefetto, agli effetti dell'articolo 40.

ART. 22.

La Commissione elettorale mandamentale:

1°) esamina le operazioni compiute dalla Commissione comunale e decide sui ricorsi presentati contro di esse;

2°) cancella dagli elenchi formati dalla Commissione comunale i cittadini indebitamente proposti per l'iscrizione o per la cancellazione, anche quando non vi sia reclamo;

3°) decide sulle nuove domande d'iscrizione o di cancellazione che possono esserle pervenute direttamente.

La Commissione, prima di iscrivere, su domanda o di ufficio, coloro che da nuovi

documenti risultino in possesso dei requisiti necessari, deve sempre richiedere il certificato del casellario giudiziale.

La Commissione si raduna entro i dieci giorni successivi a quello nel quale ha ricevuto gli atti.

ART. 23.

Entro il 31 marzo la Commissione elettorale mandamentale deve avere provveduto all'approvazione degli elenchi ed alle relative variazioni da effettuare sull'esemplare delle liste generali depositate presso la Commissione stessa. Nel medesimo termine gli elenchi devono essere restituiti al comune insieme con tutti i documenti. Il segretario comunale ne invia immediatamente ricevuta al presidente della Commissione.

Nei quindici giorni successivi la Commissione comunale, con l'assistenza del segretario, apporta, in conformità degli elenchi approvati, le conseguenti variazioni alle liste generali, aggiungendo i nomi compresi nell'elenco dei nuovi elettori iscritti ed eliminando i nomi di quelli compresi nell'elenco dei cancellati.

Delle rettificazioni eseguite, il segretario comunale redige verbale che, firmato dal presidente della Commissione elettorale comunale e dal segretario, è immediatamente trasmesso al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio ed al presidente della Commissione elettorale mandamentale.

Entro lo stesso termine di cui al secondo comma, le decisioni della Commissione eletrale mandamentale sono, a cura del sindaco, notificate agli interessati con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 17.

Le liste rettificate, insieme con gli elenchi approvati, debbono rimanere depositate nella segreteria comunale dal 15 al 30 aprile, ed ogni cittadino ha diritto di prenderne visione. Dell'avvenuto deposito il sindaco dà pubblico avviso.

ART. 24.

Alle liste elettorali, rettificate in conformità dei precedenti articoli, non possono apportarsi, sino alla revisione dell'anno successivo, altre variazioni se non in conseguenza:

1°) della morte dell'elettore;

2°) della perdita della cittadinanza italiana.

Le circostanze di cui al presente ed al precedente numero debbono risultare da documento autentico;

3°) della perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza passata in giudicato o da altro provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria, nonché dalle sentenze di cui all'articolo 46, primo comma. A tale scopo, il cancelliere che provvede alla compilazione delle schede per il casellario giudiziale ai sensi degli articoli 9 e 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, e dei nn. 6 e 11 del decreto ministeriale 6 ottobre 1931, deve inviare notizia della sentenza o del provvedimento al comune del luogo dove è stata pronunciata la sentenza od emanato il provvedimento. Se la persona alla quale si riferisce la sentenza od il provvedimento non risulti domiciliata in detto comune, il sindaco trasmette la comunicazione della cancelleria giudiziaria al comune di residenza, da accertare a mezzo degli organi di pubblica sicurezza;

4°) del trasferimento della residenza. Gli elettori che hanno perduto la residenza nel comune sono cancellati dalle relative liste, in base al certificato dell'ufficio anagrafico attestante l'avvenuta cancellazione dal registro di popolazione, se non hanno espressamente dichiarato, con le modalità stabilite dal primo comma dell'articolo 10, di volervi rimanere iscritti. Gli elettori che hanno acquistato la residenza nel comune, sono iscritti nelle relative liste, in base alla dichiarazione del sindaco del comune di provenienza, attestante l'avvenuta cancellazione da quelle liste. La dichiarazione è richiesta d'ufficio dal comune di nuova iscrizione anagrafica.

Le variazioni alle liste sono apportate, con l'assistenza del segretario, dalla Commissione elettorale comunale che vi allega copia dei suindicati documenti; le stesse variazioni sono apportate alle liste di sezione. Copia del verbale relativo a tali operazioni è trasmessa al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio ed al presidente della Commissione elettorale mandamentale.

La Commissione elettorale mandamentale apporta le variazioni risultanti dagli anzidetti verbali nelle liste generali e nelle liste di sezione depositate presso di essa ed ha la facoltà di richiedere gli atti al comune.

Alle operazioni previste dal presente articolo la Commissione comunale è tenuta a provvedere almeno ogni tre mesi a decorrere dalla data in cui le liste sono state rettificate in conseguenza della revisione annuale, ma, in ogni caso, non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per le variazioni di cui al

n. 4 e non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data delle elezioni, per le altre.

Le deliberazioni della Commissione comunale relative alle variazioni di cui ai nn. 2 e 4 devono essere notificate agli interessati con le modalità di cui all'articolo 17, ultimo comma; avverso le deliberazioni predette è ammesso ricorso alla Commissione elettorale mandamentale nel termine di dieci giorni dalla data della notificazione.

La Commissione mandamentale decide sui ricorsi nel termine di 15 giorni dalla loro ricezione e dispone le conseguenti eventuali variazioni. Le decisioni sono notificate agli interessati, a cura del sindaco, con le stesse modalità di cui al comma precedente.

TITOLO III

DELLA RIPARTIZIONE DEI COMUNI IN SEZIONI ELETTORALI E DELLA COMPILAZIONE DELLE LISTE DI SEZIONE

Art. 25.

Ogni comune è diviso in sezioni elettorali.

La divisione in sezioni è fatta indistintamente per elettori di sesso maschile e femminile ed in guisa che in ogni sezione il numero di elettori non sia di regola superiore a 800 né inferiore a 100 iscritti.

Quando particolari condizioni di lontananza o di viabilità rendano difficile l'esercizio del diritto elettorale, si possono costituire sezioni con un numero minore di 100 iscritti, ma non inferiore a 50.

Art. 26.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno la Commissione elettorale comunale provvede, con un'unica deliberazione, alla revisione della ripartizione del comune in sezioni elettorali, della circoscrizione delle sezioni e del luogo di riunione di ciascuna di esse e dell'assegnazione degli elettori alle singole sezioni, nonché alla compilazione della lista degli elettori per ogni nuova sezione e alla revisione delle liste per le sezioni già esistenti.

Art. 27.

L'elettore è assegnato alla sezione nella cui circoscrizione ha, secondo l'indicazione della lista generale, la propria abitazione. È data tuttavia facoltà alla Commissione

elettorale mandamentale di autorizzare, nei comuni aventi popolazione agglomerata inferiore a 30.000 abitanti e che non siano capoluoghi di provincia, che l'assegnazione sia effettuata secondo l'ordine alfabetico delle liste elettorali.

Gli elettori che non hanno l'abitazione nel comune e che non hanno presentato la dichiarazione di cui al secondo comma dell'articolo 9, sono ripartiti nelle singole sezioni secondo l'ordine alfabetico, salvoché il numero degli elettori richieda l'istituzione di apposite sezioni.

L'elettore che trasferisce la propria abitazione nella circoscrizione di altra sezione del comune deve essere compreso nella lista degli elettori di quest'ultima. La domanda, sottoscritta dall'elettore, deve essere presentata alla Commissione comunale entro il 15 novembre. La Commissione apporta le occorrenti variazioni allegando la domanda al verbale della relativa deliberazione.

Se il trasferimento di abitazione è stato regolarmente notificato all'anagrafe entro il 31 ottobre, la variazione è fatta d'ufficio dalla Commissione.

Il segretario comunale apporta le necessarie variazioni allo schedario elettorale.

ART. 28.

Le liste di sezione devono essere compilate distintamente per sesso, in triplice esemplare, e contenere due colonne rispettivamente per le firme di identificazione degli elettori e per le firme di riscontro per l'accertamento dei votanti; le liste vanno sottoscritte dai componenti della Commissione comunale e dal segretario e devono recare il bollo dell'ufficio comunale.

Gli elettori emigrati all'estero, di cui all'articolo 11, sono ripartiti nelle liste di sezione per ordine alfabetico ed iscritti in fogli susseguenti a quelli in cui sono compresi gli altri elettori.

ART. 29.

Possono avere sede nello stesso fabbricato sino a quattro sezioni; ma l'accesso dalla strada alla sala deve condurre solo a due sezioni e non più di due sezioni possono avere l'accesso dalla medesima strada.

Tuttavia, per comprovate necessità, i comuni possono essere, caso per caso, autorizzati dal prefetto a riunire nello stesso fabbricato un numero di sezioni superiore a quattro, ma mai maggiore di dodici ed a

prescindere dalle limitazioni, previste dal comma precedente, circa il numero di sezioni che possono avere il medesimo accesso o l'accesso dalla medesima strada, purché, in ogni caso, un medesimo accesso dalla strada alla sala non serva più di sei sezioni.

Quando, per sopravvenute gravi circostanze, sorga la necessità di variare i luoghi di riunione degli elettori, la Commissione comunale deve farne proposta alla Commissione elettorale mandamentale non oltre il decimo giorno antecedente alla data di convocazione degli elettori, informando contemporaneamente il prefetto. La Commissione mandamentale, premesse le indagini che reputi necessarie, provvede inappellabilmente in via di urgenza e non più tardi del quinto giorno antecedente alla data predetta.

Qualora la variazione sia approvata, il presidente della Commissione mandamentale ne dà immediato avviso al prefetto e al sindaco, il quale deve portarla a conoscenza del pubblico con manifesto da affiggersi non oltre le ore antimeridiane del giorno precedente le elezioni.

ART. 30.

Non più tardi del 31 dicembre il sindaco, con avviso da affiggersi all'albo comunale e in altri luoghi pubblici, invita chiunque intenda proporre ricorsi contro la ripartizione del comune in sezioni, la circoscrizione delle sezioni, la determinazione dei luoghi di riunione di ciascuna di esse, l'assegnazione degli elettori alle singole sezioni e il trasferimento di essi da una ad altra sezione, a presentarli entro il 15 gennaio alla Commissione elettorale mandamentale, anche per tramite dell'ufficio comunale che ne rilascia ricevuta.

Durante questo periodo, il testo della deliberazione di cui all'articolo 26, con i documenti relativi e con un esemplare delle liste di sezione, deve rimanere depositato nella segreteria del comune perché ogni cittadino possa prenderne visione.

Dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso è data immediata notizia al prefetto, al quale dev'essere trasmessa, altresì, una copia della deliberazione.

Il sindaco, non oltre il 25 gennaio, trasmette al presidente della Commissione elettorale mandamentale il testo della deliberazione con i documenti e gli eventuali ricorsi presentati, insieme con due esemplari delle liste delle nuove sezioni e l'elenco delle va-

riazioni apportate alle liste delle sezioni preesistenti.

Entro il 31 marzo la Commissione mandamentale decide sui reclami, approva le nuove liste di sezione, e le variazioni a quelle delle sezioni preesistenti, tenendo conto delle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 22 e autentica le liste, attestando in calce a ciascuna di esse il numero degli elettori che vi sono compresi, dopo aver riportato sopra i due esemplari delle liste relative alle sezioni preesistenti depositati presso di essa, le variazioni già approvate.

Il presidente vidima ciascun foglio con la propria firma e il bollo della Commissione.

I due esemplari delle liste di sezione restano depositati nell'ufficio della Commissione elettorale mandamentale fino a quando non saranno indette le elezioni.

Le decisioni della Commissione mandamentale sono immediatamente comunicate alla Commissione comunale che apporta all'altro esemplare delle liste le conseguenti variazioni.

Entro quindici giorni dalla comunicazione, il sindaco provvede, con le modalità di cui all'articolo 17, ultimo comma, a notificare agli interessati le decisioni della Commissione sui reclami proposti.

La Commissione mandamentale, qualora accerti, d'ufficio o su denunzia degli interessati, l'esistenza di errori materiali di scritturazione od omissioni di nomi di elettori regolarmente iscritti nelle liste generali, può apportare le occorrenti variazioni alle liste di sezione fino al secondo giorno antecedente a quello delle elezioni, dandone immediata notizia al sindaco che provvede ad informarne tempestivamente i presidenti delle singole sezioni.

TITOLO IV.

DEI RICORSI GIUDIZIARI

Art. 31.

Contro le desisioni della Commissione elettorale mandamentale o delle sue Sottocommissioni, qualsiasi cittadino può proporre impugnativa davanti alla Corte d'appello con semplice ricorso, sul quale il presidente fissa, con decreto, l'udienza di discussione della causa in via d'urgenza.

Analoga azione può essere promossa per falsa o erronea rettificazione delle liste elet-

torali, fatta a norma dell'articolo 23, secondo comma.

Il ricorso dev'essere notificato, col relativo decreto di fissazione d'udienza, all'elettore o agli elettori interessati ed alla Commissione elettorale, a pena di nullità, entro venti giorni dalla notificazione di cui al penultimo comma dell'articolo 23 se è proposto dallo stesso cittadino che aveva reclamato o aveva presentato direttamente alla Commissione una domanda d'iscrizione o era stato dalla Commissione medesima cancellato dalle liste; entro trenta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione della lista rettificata, negli altri casi.

ART. 32.

Il ricorso coi relativi documenti dev'essere, a pena di decadenza, depositato nella cancelleria della Corte di appello entro dieci giorni dalla notifica. La causa è decisa, senza che occorra ministero di procuratore o di avvocato, sulla relazione fatta in udienza pubblica da un consigliere della Corte, sentite le parti o i loro difensori, se si presentano, ed il pubblico ministero nelle sue conclusioni orali.

Qualora il ricorso sia riconosciuto temerario o manifestamente infondato, la Corte di appello, con la medesima sentenza di rigetto, condanna il reclamante al pagamento a favore dell'erario dello Stato di una somma da lire 1.000 a lire 5.000.

ART. 33.

Il ricorso può essere proposto anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio nello stesso termine e con le stesse modalità di cui ai precedenti articoli 31 e 32; nel medesimo termine, il procuratore della Repubblica, qualora riscontri nel fatto che ha dato origine al ricorso estremi di reato, promuove l'azione penale.

ART. 34.

Il pubblico ministero comunica immediatamente le sentenze della Corte di appello al presidente della Commissione elettorale mandamentale nonché al sindaco, il quale ne cura l'esecuzione e la notificazione, senza spesa, agli interessati.

La sentenza della Corte di appello può essere impugnata dalla parte soccombente col ricorso in Cassazione, anche senza ministero di avvocato. Può essere impugnata an-

che dal procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello che ha emesso la decisione.

Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà.

Sul semplice ricorso il presidente fissa, in via di urgenza, l'udienza per la discussione della causa.

ART. 35.

I ricorsi giudiziari non hanno effetto sospensivo dei provvedimenti o delle decisioni contro i quali sono proposti.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 36.

A richiesta dei comuni e delle Commissioni elettorali, i pubblici uffici devono fornire i documenti necessari per gli accertamenti relativi alla revisione delle liste.

ART. 37.

Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale, relativi al procedimento amministrativo o al giudiziario, sono redatti in carta libera ed esenti dalla tassa di registro, dal deposito in caso di soccombenza per il ricorso in cassazione e dalle spese di cancelleria.

ART. 38.

Gli atti relativi alla revisione annuale delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque.

La copia delle liste generali di ciascun comune, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, è conservata negli archivi della Commissione stessa, sotto la responsabilità del presidente.

Le liste generali del comune devono essere riunite in uno o più registri debitamente numerati e conservate nell'archivio comunale.

Le liste devono recare l'indicazione dell'anno e del numero di protocollo dell'incartamento relativo alla iscrizione di ciascun elettore.

Chiunque può copiare, stampare o mettere in vendita le liste elettorali del comune.

ART. 39.

Il sindaco o chi ne esercita le funzioni, i componenti delle Commissioni elettorali ed i rispettivi segretari sono personalmente responsabili della regolarità degli adempimenti loro assegnati dalla presente legge.

ART. 40.

In caso di ritardo, da parte degli organi comunali, nell'adempimento dei compiti prescritti dalla presente legge, il prefetto delega un suo commissario.

Le relative spese sono anticipate, salvo rivalsa verso chi di ragione, dal tesoriere comunale.

Delle infrazioni alla legge, che hanno provocato l'invio del commissario, il prefetto dà notizia al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione trovasi il comune.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI PENALI

ART. 41.

Chiunque, essendovi tenuto per legge, non compie, nei termini e modi prescritti, le operazioni per la revisione delle liste degli elettori, la compilazione e l'affissione degli elenchi o non fa eseguire le notificazioni relative, è punito con l'ammenda da lire 1.000 a lire 5.000.

Se l'omissione è dolosa, la pena è della reclusione sino ad un anno e della multa da lire 2.000 a lire 10.000.

ART. 42.

Chiunque iscrive nelle liste o negli elenchi un elettore che non aveva il diritto di essere iscritto o cancella un elettore che non doveva essere cancellato, ovvero non iscrive un elettore che aveva il diritto all'iscrizione o non cancella un elettore che doveva essere cancellato, ovvero include o sposta arbitrariamente schede dallo schedario di cui all'articolo 5, è punito con l'ammenda da lire 1.000 a lire 5.000.

Se il fatto è doloso, la pena è della reclusione sino ad un anno e della multa da lire 2.000 a lire 10.000.

ART. 43.

Chiunque forma una lista od un elenco di elettori in tutto od in parte falsi, ovvero altera o sopprime, in tutto od in parte, una lista od un elenco veri, è punito con la reclusione sino a tre anni e con la multa da lire 3.000 a lire 20.000.

Alla stessa pena soggiace chiunque sottrae od altera schede, registri e documenti relativi alle liste ed agli elenchi degli elettori.

ART. 44.

Chiunque, con qualsiasi mezzo atto ad ingannare o sorprendere l'altrui buona fede, ottiene indebitamente per sé o per altri che sia effettuata un'iscrizione o non sia effettuata una cancellazione negli elenchi e nelle liste degli elettori o che sia effettuata la cancellazione d'uno e più elettori, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa da lire 1.000 a lire 10.000.

Tali pene sono aumentate di un sesto se il colpevole sia componente di una Commissione elettorale comunale o mandamentale.

ART. 45.

Chiunque, contrariamente alle disposizioni della presente legge, rifiuta di pubblicare ovvero di far prendere notizia o copia degli elenchi e delle liste degli elettori e dei relativi documenti, è punito con la reclusione sino a sei mesi e con la multa da lire 1.000 a lire 5.000.

ART. 46.

Le condanne per i reati previsti dal presente titolo, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, importano sempre l'interdizione dai pubblici uffici per un tempo non minore di due e non superiore a cinque anni.

Il giudice può ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale o in altre leggi per i reati non previsti dalla presente legge.

Ai delitti dolosi previsti dal presente titolo non sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 163 al 167 e 175 del Codice penale e dell'articolo 487 del Codice di procedura penale, relative alla sospensione condizionale della pena e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 47.

Oltre i casi previsti dall'articolo 2 non sono elettori, per il periodo di tempo stabilito nella relativa pronuncia, coloro i quali siano stati privati del diritto elettorale con provvedimento delle Commissioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, od all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149, prorogato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1946, n. 194; oppure ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 32. Qualora il periodo di tempo non sia stato determinato nella pronuncia, la privazione del diritto elettorale avrà la durata:

1°) di cinque anni dalla data della pronuncia, per coloro che hanno ricoperto le seguenti cariche:

a) segretario o vicesegretario del partito fascista;

b) membro del gran consiglio del fascismo;

c) componente del direttorio nazionale o del Consiglio nazionale del partito fascista;

d) segretario o vicesegretario federale, fiduciaria o vicefiduciaria delle federazioni dei fasci femminili;

e) qualsiasi carica del partito fascista repubblicano;

f) ministro o sottosegretario di Stato dei governi fascisti in carica nominati dal 6 gennaio 1935;

g) membro del tribunale speciale per la difesa dello Stato, o membro dei tribunali straordinari della pseudo repubblica sociale;

h) capo della provincia o questore nominato dal governo della pseudo repubblica sociale;

i) ufficiale che abbia prestato effettivo servizio nelle forze armate della pseudo repubblica sociale; ufficiale della guardia nazionale repubblicana o componente delle brigate nere, delle legioni autonome e dei reparti speciali di polizia politica della pseudo repubblica sociale;

2°) di tre anni, dalla data della pronuncia, per coloro che hanno ricoperto le seguenti cariche:

a) ispettore nazionale o ispettrice nazionale delle organizzazioni femminili del partito fascista;

b) ispettore o ispettrice federale, eccettuati coloro che abbiano esercitato funzioni esclusivamente amministrative;

c) segretario politico o segretaria del fascio femminile di comune con popolazione superiore a 10.000 abitanti, secondo il censimento del 1936;

d) consigliere nazionale;

e) deputato che, dopo il 3 gennaio 1925, abbia votato leggi fondamentali intese a mantenere in vita il regime fascista; senatore dichiarato decaduto;

f) prefetto o questore nominati per titoli fascisti;

g) ufficiale generale od ufficiale superiore della milizia volontaria sicurezza nazionale in servizio permanente retribuito, eccettuati gli addetti ai servizi religiosi, sanitari, assistenziali e gli appartenenti alle legioni libiche, alla milizia ferroviaria, postelegrafonica, universitaria, alla G. I. L. alla Dicat e Da Cos, nonché alla milizia forestale, stradale e portuaria.

Le pronuncie relative alla privazione dei diritti elettorali sono comunicate, a cura delle Commissioni, ai comuni nelle cui liste sono iscritti gli interessati.

La Commissione elettorale comunale provvede alle conseguenti cancellazioni dalle liste generali e sezionali. Il segretario comunale elimina dallo schedario elettorale le schede corrispondenti.

Copia del verbale relativo alle operazioni predette è trasmesso al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio ed al presidente della Commissione elettorale mandamentale.

La Commissione elettorale mandamentale effettua le cancellazioni, sulla scorta degli anzidetti verbali, nelle liste generali e nelle liste di sezione depositate presso di essa.

La cancellazione dalle liste elettorali di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al presente articolo può aver luogo in ogni tempo e qualunque sia lo stato delle operazioni di revisione delle liste, ma non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.

ART. 48.

Sono eccettuati dalla privazione del diritto eletorale coloro i quali:

a) siano stati dichiarati non punibili ai sensi dell'articolo 7, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

b) siano stati prosciolti con sentenza pronunciata da qualsiasi organo giurisdizionale;

c) siano stati prosciolti dalle Commissioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149, successivamente alla loro esclusione o cancellazione dalle liste elettorali.

ART. 49.

Se taluna delle pronuncie di cui all'articolo precedente sia stata emessa dopo la esclusione o cancellazione dalle liste elettorali, l'interessato ha diritto, sempreché sia in possesso degli altri requisiti per essere elettore nel comune, alla iscrizione o reiscrizione nelle liste, da effettuarsi dalla Commissione elettorale comunale in base alla esibizione della pronuncia, in qualunque tempo, ma non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.

Prima di procedere alla iscrizione o reiscrizione il comune richiede il certificato di cui all'articolo 7 al competente ufficio del casellario giudiziale, il quale provvede al rilascio entro venti giorni dalla richiesta.

Delle iscrizioni o reiscrizioni è redatto verbale ed è data immediata notizia al prefetto ed alla Commissione elettorale mandamentale, la quale apporta le conseguenti variazioni alle liste generali e sezionali depositate presso di essa.

Il segretario comunale inserisce nello schedario le schede dei nuovi elettori.

ART. 50.

Contro le cancellazioni dalle liste elettorali disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 32, è ammesso ricorso alla Commissione centrale di cui al quarto comma dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nel caso in cui il ricorso sia accolto l'interessato ha diritto alla reiscrizione nelle liste elettorali da effettuarsi con la procedura indicata nell'articolo precedente.

Le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 32, cessano di avere vigore.

ART. 51.

I profughi delle zone di confine della Venezia Giulia e della Dalmazia ed i rimpatriati dalle Colonie italiane d'Africa sono iscritti

nelle liste elettorali del comune di temporanea dimora, anche in difetto della dichiarazione di avvenuta cancellazione dalle liste del comune di provenienza.

ART. 52.

Non possono essere compresi nelle liste elettorali, o se vi sono stati inclusi devono essere cancellati seguendo la procedura di cui all'articolo 24, i militari morti in guerra per i quali le competenti autorità abbiano comunicato il decesso, ancorché non sia pervenuto al comune di residenza il regolare atto di morte.

Conservano, invece, l'iscrizione nelle liste i militari dispersi in guerra fino a che non ne venga dichiarata la morte a norma delle disposizioni vigenti. Apposita annotazione deve essere fatta nelle liste generali, in quelle sezionali e nello schedario elettorale ed i loro nominativi devono essere ripartiti, per ordine alfabetico, nelle liste di sezione ed iscritti nei fogli susseguenti di cui al secondo comma dell'articolo 28, dopo gli elettori emigrati all'estero.

ART. 53.

Per la prima attuazione della presente legge, nei comuni la cui amministrazione non sia stata ricostituita su basi elettive entro il termine previsto dall'articolo 12, le funzioni della Commissione di cui allo stesso articolo sono esercitate dalla Giunta municipale nominata ai termini del decreto legislativo luogotenenziale 4 aprile 1944, n. 111.

Se, nel corso della revisione, abbiano luogo le elezioni, il Consiglio comunale procede alla costituzione della Commissione ai sensi dell'articolo 12.

Nei comuni retti da commissario prefettizio, le funzioni della Commissione elettorale comunale sono esercitate dal predetto commissario fino alla convocazione del Consiglio comunale.

ART. 54.

Le spese per la revisione annuale delle liste elettorali sono a carico dei comuni, ad eccezione di quelle per la prima revisione che sono assunte dallo Stato.

Il Ministro per le finanze e per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, all'iscrizione degli stanziamenti occorrenti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

ART. 55.

Sono abrogate le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con la presente legge.

ART. 56.

La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.